



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 267

del 16/12/2022

OGGETTO: Accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, relativo alla collaborazione tra il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ed il Comune di Molfetta. Approvazione schema di Accordo.

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
PIERGIOVANNI Nicola	VICE SINDACO	PRESENTE
CAPURSO Anna	ASSESSORE	PRESENTE
DE CANDIA Sergio	ASSESSORE	PRESENTE
MINUTO Anna Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
ROSELLI Caterina	ASSESSORE	PRESENTE
ROSSIELLO Giacomo	ASSESSORE	ASSENTE
SPADAVECCHIA Vincenzo	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dai Dirigenti dei Settori Territorio-Ambiente e Innovazione, Servizi Cittadini e Imprese in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ernesto LOZZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, relativo alla collaborazione tra il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ed il Comune di Molfetta. Approvazione schema di Accordo

che viene sottoposta all'esame della Giunta

Premesso che:

con Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e ss.mm. e ii., recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”*, sono state disciplinate, dagli artt. 4, 5 e 5-bis, le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione e la regolamentazione delle *“Zone Economiche Speciali”* (nel seguito anche ZES);

con D.P.C.M. 3 settembre 2019, è stata istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, la *“Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Molise”*, (nel seguito anche ZES-Adriatica) nei termini di cui al Piano di sviluppo strategico approvato con D.G. n.130 del 19.04.2019 della Regione Molise e D.G. n. 839 del 07.05.2019 della Regione Puglia;

con D.P.C.M. del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022 al n. 1347, l'ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato *“Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise”*, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 6 bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

ai sensi dell'art. 5, comma 1 *a-bis*) del decreto-legge n. 91/2017 *“nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; [...]”*

a-ter) *“presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto ... [...]”*;

in data 5 settembre 2022 è stato attivato, ai sensi di legge, lo Sportello Unico Digitale della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, è previsto che *“la domanda per il rilascio di costruire sia presentata allo sportello unico, [...] e che “Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241”*,

ed, inoltre, l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante il *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, prevede che *“[...] le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, (tra cui l'esercizio di attività produttive), sono trasmesse al*

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, e che lo stesso adotta il provvedimento conclusivo.

Preso atto che:

si rende necessario coordinare i procedimenti svolti in Sede Comunale, per gli interventi non ricadenti in ambito ZES, con quelli inoltrati allo Sportello Unico Digitale della ZES Adriatica, per gli interventi ricadenti in ambito ZES;

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), richiamando la precedente deliberazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha osservato che l'art. 15 *“prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività”*; l'Autorità ha quindi precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 *“un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.

Atteso che:

l'elemento che caratterizza la tipologia degli accordi risiede nell'esercizio comune di una funzione pubblica da parte delle amministrazioni coinvolte, attraverso una effettiva “cooperazione”, avente come fine quello di regolare i rispettivi compiti e responsabilità di tutte le parti per l'erogazione dei servizi forniti;

il requisito della cooperazione va inteso quale “*sinergica convergenza*” su attività di interesse comune, nell’ottica di conseguire obiettivi anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, nulla ostando la circostanza che l’apporto collaborativo o i servizi forniti dalle amministrazioni non siano identici, bensì complementari;

Considerata, dunque, l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, in un contesto come quello di riferimento in cui deve essere garantita la massima celerità e semplificazione delle procedure amministrative, in coerenza con la ratio della legislazione statale di che trattasi che, come noto, è quella di rendere più attrattivi gli investimenti nelle aree espressamente individuate.

Considerato, altresì, che le finalità rappresentate dalla normativa in parola, in applicazione dei principi sopra enunciati, possono essere raggiunte attraverso lo strumento dell’Accordo procedimentale tra i titolari del procedimento, volto al rilascio dei provvedimenti di propria competenza nei termini più celeri di cui al decreto-legge n. 91/2017.

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di un Accordo procedimentale tra il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ed il Comune di Molfetta, finalizzato alla collaborazione nel rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Visto lo schema di Accordo procedimentale, allegato sub. A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che non prevede alcun onere finanziario a carico dell’Ente.

Stante la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Approvare** lo schema di Accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. tra il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ed il Comune di Molfetta, finalizzato alla collaborazione nel rilascio dei relativi titoli abilitativi.
2. **Autorizzare** il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire nella stipula dell’Accordo in nome e per conto del Comune di Molfetta.
3. **Dare atto che** dall’attuazione dell’Accordo non derivano oneri a carico del Comune.
4. **Demandare** ai dirigenti competenti dei Settori III e IV, tutti gli atti di esecuzione del presente provvedimento.

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.


I Dirigenti dei Settori: III - Territorio/Ambiente e IV Attività Produttive, sottoscrivono la presente proposta di deliberazione a valere quale parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 16/12/2022

Il Dirigente
dott. Salvatore Vincenzo Laforgia



Il Dirigente
ing. Alessandro Binetti




Il Dirigente del Settore I - Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 16/12/22

Il Dirigente del Settore I
dott. Mauro de Gennaro



ACCORDO PROCEDIMENTALE
AI SENSI L'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990
RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO DELLA ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE ED
IL COMUNE DI MOLFETTA (BA)

il Commissario straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale Adriatica interregionale Puglia-Molise, ing. Manlio Guadagnuolo (di seguito, per brevità, "Commissario ZES"), nominato con DPCM del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 27 maggio 2022 al n.1347, (Codice Fiscale 96533760581), con sede in Roma presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla Via Sicilia, 162/c

e

il Comune di Molfetta, in persona del sindaco _____ (di seguito, per brevità, "Sindaco"), in qualità di legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la casa comunale avente sede in Molfetta alla via Martiri di Via Fani, 2/b (Codice Fiscale 00306180720), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del menzionato Ente di seguito anche "Parti"

VISTO il Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e ss.mm. e ii., recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*", con cui sono state disciplinate, dagli artt. 4, 5 e 5-*bis*, le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione e la regolamentazione delle "*Zone Economiche Speciali*";

VISTO il D.P.C.M. del 25 gennaio 2018, n. 12, relativo al "*Regolamento recante istituzione delle Zone economiche speciali (ZES)*", che contempla le disposizioni di attuazione delle norme di cui al decreto-legge n. 91/2017;

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019, con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, la "*Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Molise*", nei termini di cui al Piano di sviluppo strategico approvato con D.G. n.130 del 19.04.2019 della Regione Molise e D.G. n. 839 del 07.05.2019 della Regione Puglia;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", ed in particolare gli articoli 48, "*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*", e 57 "*Zone economiche speciali*";

VISTO l'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91/2017, secondo cui "*Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata*";

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022 al n. 1347, con il quale l'ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato "*Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise*", ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 6 bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, secondo cui "*Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, [...] Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.*";

VISTO l'art. 5, comma 1 *a-bis*) del decreto-legge n. 91/2017, secondo cui "*nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui*

adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; [...]

a-ter) "presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto ... [...]"

CONSIDERATO che in data 5 settembre 2022 è stato attivato, ai sensi di legge, lo Sportello Unico Digitale della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise;

VISTO l'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, rubricato "Autorizzazione Unica", secondo cui *"I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, [...]"*

il comma 5 "Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto."

VISTO l'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, il quale prevede che *"la domanda per il rilascio di costruire sia presentata allo sportello unico, [...]* e che *"Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241"*,

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante il *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*, secondo cui *"[...] le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, (tra cui l'esercizio di attività produttive), sono trasmesse al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, e che lo stesso adotta il provvedimento conclusivo;*

il comma 3 "quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli art. da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, il provvedimento o la determinazione motivata di conclusione del procedimento, se indetta la conferenza di servizi, costituiscono titolo per la realizzazione dell'intervento, con rilascio del titolo autorizzativo unico (permesso di costruire) da parte di SUAP territorialmente competenti;

VISTO il decreto sindacale n. 72477 del 20 ottobre 2022 è stato nominato il dirigente del settore IV - Attività Produttive - Servizio Suap del Comune di Molfetta, per il rilascio di atti e provvedimenti in ambito Suap;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* stabilisce che *"[...] le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che "Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3"* della medesima legge;

ATTESO che l'elemento che caratterizza tale tipologia degli accordi risiede nell'esercizio comune di una funzione pubblica da parte delle amministrazioni coinvolte, attraverso una effettiva *"cooperazione"*, avente come fine quello di regolare i rispettivi compiti e responsabilità di tutte le parti per l'erogazione dei servizi forniti;

ATTESO che il requisito della cooperazione va inteso quale *"sinergica convergenza"* su attività di interesse comune, nell'ottica di conseguire obiettivi anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, nulla ostando la circostanza che l'apporto collaborativo o i servizi forniti dalle amministrazioni non siano identici, bensì complementari;

CONSIDERATO

che i soggetti pubblici che concludono l'accordo, ciascuno in vista del raggiungimento di un proprio fine istituzionale, possono fare propri gli obiettivi dello stesso;

CONSIDERATA ALTRESI'

la particolare conformazione della perimetrazione della ZES nel Comune di Molfetta costituita per la maggior parte dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro dell'edificio esistente e/o da progettare. Pertanto, ciascun lotto in zona produttiva PIP e/o Consorzio ASI comprende sia aree ricadenti all'interno della perimetrazione ZES, sia aree esterne alla medesima perimetrazione (quindi aree NON ZES);

che, *rebus sic stantibus*, i procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 91/2017 e all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, risulterebbero rispettivamente di competenza del Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise e del Comune di Molfetta

che, per la motivazione sopra rappresentata, i titoli abilitativi di competenza del Commissario ZES e del Comune di Molfetta dovranno essere rilasciati contestualmente, per quanto di propria spettanza, nell'ambito del procedimento istruttorio che, *ope legis*, prevede semplificazioni procedurali e tempi più celeri;

che, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge 91/2017, il Commissario straordinario della ZES rilascia l'autorizzazione unica, in esito ad apposita conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e ss della L. 241/90, nella quale, in osservanza delle norme vigenti, "*confluiscono pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati*", espressi da parte degli enti competenti

che, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge 91/2017, il Commissario straordinario della ZES rilascia l'autorizzazione unica, in esito ad apposita conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e ss della L. 241/90, nella quale, in osservanza delle norme vigenti, "*confluiscono pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati*", espressi da parte degli enti competenti

VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, secondo cui "*Le nuove imprese [...] che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES [...] Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati [...] criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedurali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi [...], prevedendo tempi ridotti della metà o di un terzo rispetto alle tempistiche disciplinate dalla normativa di riferimento;*

CONSIDERATA, dunque, l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, in un contesto come quello di riferimento in cui deve essere garantita la massima celerità e semplificazione delle procedure amministrative, in coerenza con la ratio della legislazione statale di che trattasi che, come noto, è quella di rendere più attrattivi gli investimenti nelle aree espressamente individuate;

CONSIDERATO, altresì, che le finalità rappresentate dalla normativa in parola, in applicazione dei principi sopra enunciati, possono essere raggiunte attraverso lo strumento dell'Accordo procedimentale tra i titolari del procedimento, volto al rilascio dei provvedimenti di propria competenza nei termini più celeri di cui al decreto-legge n. 91/2017;

CONSTATATO che lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune agli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2

Destinatari

L'Accordo di cui all'art. 15 della L. 241/90, finalizzato a regolamentare le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto produttivo di cui in premessa, ricadenti nelle Aree di competenza della ZES Adriatica e del Comune di Molfetta (Ba), è rivolto ai soggetti firmatari, come su rappresentati;

Art. 3

Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione dell'iter procedurale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Commissario straordinario del Governo nonché del Provvedimento autorizzativo unico da parte del Comune di Molfetta, nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal Commissario ZES da espletarsi nei termini indicati dal decreto-legge 91/2017.

Art. 4

Obblighi dei contraenti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo, ponendo in essere le seguenti attività:

1. il Commissario ZES indice la Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 91/2017, in applicazione degli artt. 14-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.241;
2. nell'ambito della medesima Conferenza di servizi di cui al punto precedente, il Commissario ZES si impegna a convocare tutti gli Enti preposti a rilasciare pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati, competenti sia per la porzione ricadente in Area ZES sia per la porzione ricadente in Area NON ZES, afferenti l'intero intervento;
1. il Comune di Molfetta si impegna ad attivare le procedure di propria competenza, per l'intervento da realizzare in Area NON ZES, nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Commissario ZES, e a concludere il proprio procedimento nello stesso termine di cui all'art. 5, comma 1 e 1-bis del decreto-legge n. 91/2017;
2. il Comune di Molfetta, si impegna, altresì, a rilasciare il parere di competenza relativo all'intervento ricadente in Area ZES;
3. il Commissario ZES, a conclusione della Conferenza di servizi di cui al precedente punto 1, si impegna a rilasciare Autorizzazione Unica finalizzata all'esercizio dell'intero insediamento produttivo;
4. per tutta la durata della conferenza di servizi, indetta dal Commissario ZES, le "Parti" si impegnano reciprocamente a dare immediata comunicazione delle eventuali sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 5

Durata

Il presente Accordo di cooperazione procedimentale decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino alla data del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.

Art. 6

Organizzazione della Collaborazione

I referenti delle attività previste dal presente Accordo, per ciascuna delle parti, sono:

per il Commissario ZES: _____ mail zes.adriatica@agenziacoesione.gov.it;
per il SUAP del Comune di Molfetta: _____ mail _____.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno altresì improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR).
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo è:
- per il Commissario ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise: _____
- per il Comune di Molfetta: _____

Art. 8

Modifiche

Eventuali integrazioni o modifiche al presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto integrativo sottoscritto dalle Parti.

Commissario Straordinario di Governo ZES Adriatica Interregionale Puglia- Molise (ing. Manlio Guadagnuolo)	il Sindaco del Comune di Molfetta (Ba) (_____)
--	--

Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 16/12/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 28 DIC 2022 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

, li _____
